



Novità e informazioni di servizio per le attività soggette ad **A.I.A.**

Giovanni Maria Simonetti

Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Direttiva IED 2010/75/UE **integrata con Direttiva 2024/1785**

*relativa alle emissioni industriali
e derivanti dall'allevamento di bestiame
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*




Indice:

- (...)
- **CAPO VI bis - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI Artt. 70 bis - 70 decies**
- CAPO VII - COMITATO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Artt. 71 - 84
- ALLEGATO I - Categorie di attività di cui all'articolo 10
- **ALLEGATO I-bis - Attività di cui all'articolo 70 bis**
- ALLEGATO II - Elenco delle sostanze inquinanti
- **ALLEGATO II bis - Principi da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 5**
- (...)



**“Allevamenti” aggiunti nel
titolo e in Allegato 1 bis**



*relativa alle emissioni industriali
e derivanti dall'allevamento di bestiame
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*

netta Separazione tra:

- **settore industriale → Allegato 1**
- **e allevamenti → Allegato 1 bis → (Tab. SOGLIE trasformate in “UBA” e “POSTI” - CAPO VI bis - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI POLLAME E SUINI Artt. 70 bis - 70 decies**



ATTENZIONE: alcune disposizioni si riferiscono ad entrambi i settori, altre solo al settore industriale.

novità specifiche per Allevamenti

Direttiva IED 2010/75/UE
integrata con **Direttiva 2024/1785**

NEWS

Capo VI bis - Art. 70 bis

- Modifica del campo di applicazione per gli allevamenti - Capo VI Bis - Disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini (art. 70 bis - art. 70 decies) nuove soglie e modifica della categoria: **NON** più attività 6.6 a/b/c (ex Allegato VIII), bensì Allegato 1 bis Dir. IED
- Modifica del regime autorizzatorio, è previsto un **doppio regime**:
 - **Registrazione** o
 - **Autorizzazione** (Vecchia Autorizzazione AIA) disciplinata da Art. 70 -quater

*“Gli Stati membri **possono applicare una procedura di autorizzazione** agli allevamenti intensivi di pollame e suini:*

- a) con più di 40 000 posti per il pollame;*
- b) con più di 2 000 posti per i suini da produzione di oltre 30 kg; o*
- c) con più di 750 posti per le scrofe”*

**nuove
soglie**

Saranno emanate a livello europeo (entro il 1° settembre 2026) e poi nazionale specifiche Norme operative (art. 70 decies)

Tabella soglie trasformate Allegato I bis

tipologia animale	soglie vecchia direttiva IED - POSTI	Soglie nuova direttiva IED - UBA	Soglie nuova direttiva IED convertiti in POSTI
suini	2.000	350 uba	1.167
suinetti	/		12.963
scrofe	750		700
galline ovaiole	40.000	300 uba	21.428
polli da carne		280 uba	40.000
Tacchini			9.333
Anatre			28.000
Oche			14.000
Struzzi			800
Altro pollame			280.000
polli da carne + galline ovaiole		/	/
Combinazione di pollame e suini	/	380 uba	/



CONSIDERAZIONI / PROPOSTE MASE SULLE LINEE DIRETTIVE PER ALLEVAMENTI

- attribuire al MASAF la titolarità della conduzione dei confronti tecnici a livello comunitario e della emanazione di eventuali connessi decreti attuativi → *PRO e CONTRO...*
- intervenire sulla disciplina dei requisiti generali, attribuendogli valore anche a livello procedimentale (*trasformando i procedimenti di primo rilascio, modifica e rinnovo in autorizzazioni per adesione*) e valutando la possibilità di consentire alle Regioni, in assenza di requisiti nazionali, di emanarne di propri;
- rimettere alle Regioni la competenza di attuare la nuova direttiva, in modo da consentire una armonizzazione con le norme regionali che attualmente disciplinano gli impianti già sotto soglia;
- prevedere, nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale, l'obbligo per gli operatori di garantire requisiti e tempistiche minime di direttiva (anche solo attraverso impegni volontari vincolanti);
- valutare se ammettere la possibilità, prevista nel regolamento, che le autorità competenti possano sostituirsi ai gestori di allevamenti e acquacoltura per le comunicazioni PRTR.



Altre Novità in arrivo


→ **Campo di applicazione:** inserito *"fissa inoltre norme intese a...*

- ◆ *migliorare l'efficienza delle risorse*
- ◆ *e a promuovere l'economia circolare*
- ◆ *e la decarbonizzazione"*




→ **Nuove attività IPPC per il settore industriale (Art. 10 + Allegato 1):**

- ◆ idrogeno (cat. 6.6),
- ◆ produzione batterie (cat. 2.7)



→ **modifica di alcune definizioni di attività IPPC** → **es. 3.5, 4.2, 5.3; 6.5...**



Altre Novità in arrivo

- **Monitoraggio acque sotterranee e suolo:** si modificano le frequenze (art. 16 c. 2):
 - ◆ da 10 a 9 anni per i suoli
 - ◆ da 5 a 4 anni per le acque sotterranee → *ancora in attesa decisione Reg. E.R. su recepimento LG SNPA (proporzionare l'onere delle indagini su suoli e acque sotterranee al reale rischio di contaminazione)*
- **Nuovi obblighi di pubblicazione:** pubblicazione delle autorizzazioni (portale AIA) coordinate con le modifiche
- **Digitalizzazione delle autorizzazioni** (Art. 5): (MASE) scadenze sfidanti per la completa informatizzazione delle procedure AIA e per garantire l'efficace accesso telematico agli atti



- nuovi **requisiti sanitari richiesti alle AIA**: (...) a scala di singola autorizzazione, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE n° 106/2024 – C-626/22 del 25 Giugno 2024, l'AIA deve verificare che l'esercizio sia compatibile con un livello di tutela sanitaria localmente adeguato;
- **BAT AEL**: la direttiva spinge ad autorizzare i valori minimi e a giustificare le cause della mancata applicazione del livello minimo dei BAT AEL; nel nuovo schema di BATC (CER BATC) si rileva che viene richiesta un'istruttoria parametro per parametro;
 - **Cogenza dei BAT-Aepl (Livelli di emissione e valori indicativi di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti)**, in questo caso sembrerebbe possibile orientarsi sui valori massimi del range (art. 15).



- Acque reflue e relativi scarichi - **scarichi indiretti**: richiesta una attenta valutazione della verifica della potenzialità e capacità di abbattimento del Depuratore a Valle, non basterà dich.ne gestore (art. 15)
- **Obbligo di un SGA** anche non certificato ma verificato ogni tre anni da soggetti accreditati (verificatori EMAS e certificatori di prodotto con marchio CE)
- **Deroghe in condizioni di esercizio normali** (art. 15 c. 5): istruttoria con richiesta di valutazione degli impatti e rivalutazione ogni 4 anni
- **Deroghe per circostanze eccezionali** (art. 15 c. 7): difficoltà di reperimento di combustibili e/o risorse max 3 mesi
- **Profonda trasformazione industriale** (DEFINIZIONE art. 3 c. 9 bis + artt. 27 quinquies e 27 sexies).



SANZIONI e INDENNIZZI

- Modifica quadro sanzionatorio e quantificazione (art. 79): nel recepimento vedremo le differenze in termini pecuniari ma anche di applicazione alle attività solo industriali o anche allevamenti;
- Indennizzo (art. 79-bis): stati membri possono provvedere ad un indennizzo in caso di danno alla salute umana a causa di violazioni alle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva.
- **Attivazione del centro di ricerca INCITE** (centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali) → Troviamo nell'Allegato 1 le installazioni soggette a tale piano (esclusi gli allevamenti)
- **Ispezioni**: si mantengono le frequenze annuali, biennali, triennali. Valutazioni anche riferite alla salute umana. Chiarito che la relazione ispettiva può fare decidere all'A.C. la sospensione dell'attività (art. 8). → *ruoli rimarcati per Sindaco (autorità sanitaria) e AUSL*



- maggior rilievo alle **ripercussioni sulla SALUTE**: Valutazione delle BAT in relazione alla **tutela della salute umana** e rafforzamento delle valutazioni sanitarie nelle istruttorie (artt. 3, 7 e 8).
- Vedi anche sentenza “[Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 25 Giugno 2024, n. 106/2024 - C-626/22 – Valutazione danno sanitario – obbligatorietà di procedere alla valutazione del danno sanitario in sede di rilascio dell’AIA e in sede di riesame](#)”



CONSIDERAZIONI MASE SU ASPETTI PROCEDURALI

- riallineare Conferenza di servizi AIA alle procedure della legge 241/90 smi;
- chiarire quali provvedimenti non sostituiti sono essenziali, senza i quali l'AIA è improcedibile?
- chiarire i rapporti tra AIA e Comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 TUA; tra AIA e aut.ne reg.le acque meteoriche;
- caso di interventi che non si configurano modifiche, ma determinano una significativa variazione delle BAT di riferimento;
- Relazioni di Riferimento (H₂O sott. - suoli): riconsiderare i criteri in base al concetto di “monitoraggio indiretto”;
- proporzionare l'onere delle indagini su suoli e acque sotterranee al reale rischio di contaminazione
- interpello ambientale: coordinare con le competenze del tavolo di Coordinamento in materia IPPC;



CONSIDERAZIONI MASE SU ASPETTI FINANZIARI

- ribadire il principio chi inquina paga → oneri procedurali a carico dei gestori

proposte da discutere col MASE:

- destinare tutti i proventi delle sanzioni amministrative al potenziamento dei relativi controlli;
- richiedere uno specifico finanziamento per garantire la partecipazione alle iniziative INCITE, volte a individuare e promuovere tecniche emergenti;
- richiedere uno specifico finanziamento per rendere operativo il Portale nazionale delle emissioni e finanziare l'interoperabilità dei sistemi informativi ambientali (in primis quelli gestiti da ISPRA);
- dare attuazione alla disposizione che ritiene assolti gli obblighi di comunicazione se le informazioni sono già a disposizione della pubblica amministrazione (finanziando l'interoperabilità dei sistemi informativi)

Ulteriori Adempimenti

obblighi imposti dal combinato disposto dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020 e dell'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006 e alla lettera del MASE del 22-11-2024 (Prot. 214554): i gestori delle installazioni in cui sono utilizzate **sostanze o miscele “classificate”, sono tenuti a **presentare la domanda di autorizzazione (entro la data del 1 gennaio 2025) solo nel caso in cui l'autorità competente lo abbia richiesto.** CASISTICHE INDIVIDUATE:**

1. **L'aggiornamento dell'autorizzazione è già stato effettuato** e i contenuti della relazione sono già stati esaminati entro un'istruttoria di Mod. Sost. o Riesame AIA → Dalla data dell'aggiornamento dell'autorizzazione si fa partire il termine di 5 anni per l'aggiornamento periodico dei contenuti della relazione.
2. **La verifica della relazione pervenuta non rileva criticità meritevoli di un aggiornamento dell'autorizzazione** → Il SAC procede con una comunicazione di presa d'atto, anche dopo il 1/1/2025
3. **La verifica della relazione pervenuta rileva criticità meritevoli di un aggiornamento dell'autorizzazione.** → Il SAC richiede al gestore dell'installazione/stabilimento di presentare, entro il 1/1/2025, un aggiornamento della propria autorizzazione.

Documentazione Antimafia

D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. “Codice antimafia”

- per il rilascio dell’A.I.A. l’Autorità competente deve acquisire la **COMUNICAZIONE antimafia** tramite consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia)
- va acquisita in caso di **Nuova AIA, Modifica Sostanziale, Riesame e Voltura**
- le Imprese devono presentare la **Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio**, con indicati i soggetti previsti dall’art. 85 del Codice
- se la Prefettura non risponde entro 30 giorni dalla consultazione della BDNA, l’AC chiede all’Impresa le **Autocertificazioni** previste dall’art. 89 per poter rilasciare il provvedimento di A.I.A.



**GRAZIE per
l'attenzione**